

**DELIBERA N. 493/20/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ CANALE 6 TVM S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 6”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 5BIS, COMMA 3, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.538/01/CSP, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2, COMMA 1, LETTERA ii) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005. N. 177**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 03/2020 - PROC. 21/20/FB-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia dell' 11 aprile 2001, n. 11, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONTESTAZIONE n.03/2020 del 23 marzo 2020 (prot. n. 0001442/P), ha accertato la

sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Canale 6 TVM S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "Canale 6", la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 bis, comma 3, dell'Allegato A) alla Delibera 538/01/CSP, in combinato disposto con l'art 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nella programmazione della settimana compresa tra il 9 ed il 15 dicembre 2019, negli orari specificamente indicati nell'atto, le televendite dei prodotti presentati da "Italia docce e bagni", "Montascale Encasa Thyssenkrupp" e "Outlet della mobilità" prive dell'indicazione del prezzo dei beni e servizi offerti.

## 2. Deduzioni della società

La società Canale 6 TVM S.r.l., cui il citato atto CONTESTAZIONE n. 03/2020 del 23 marzo 2020 è stato notificato in pari data, con nota del 24 aprile 2020 ha chiesto di essere ascoltata sui fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- le trasmissioni nel corso delle quali vengono presentati i prodotti e i servizi offerti da "Italia docce e bagni", "Montascale Encasa Thyssenkrupp" e "Outlet della mobilità" sono da qualificarsi come telepromozioni e non come televendite; in queste ultime, infatti, il messaggio promozionale risulta direttamente indirizzato a concludere la transazione economica diretta all'acquisto di un bene, mentre nelle telepromozioni mandate in onda da "Canale 6" ed oggetto di contestazione, il messaggio ha il solo scopo di sollecitare una transazione che avverrà solo successivamente e fuori dallo spazio televisivo in cui viene trasmessa la promozione;

- le telepromozioni oggetto di contestazione sono collocate all'interno di uno spazio dedicato all'offerta commerciale ed interrompono una televendita in corso;

- risulta palese come nel caso di specie, considerata la natura dei beni e servizi offerti (docce e montascale con relativa installazione, veicoli per la mobilità con diverse caratteristiche) non sia possibile predeterminare il prezzo dei beni e delle prestazioni e pertanto come l'utente, qualora intenda concludere l'acquisto, debba necessariamente prendere contatto con l'azienda per definire, in un secondo momento ed al di fuori dello spazio televisivo, le condizioni di vendita da determinarsi in funzione delle concrete e specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

Nel corso dell'audizione, tenutasi il 14 maggio 2020 presso il Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia, i rappresentanti della società Canale 6 TVM S.r.l., nel ribadire quanto rappresentato nelle memorie difensive del 24 aprile 2020, hanno precisato che dalle programmazioni contestate non è derivata alcuna conclusione di un contratto di compravendita.

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 23/2020 del 5 giugno 2020 ha ritenuto di confermare le violazioni contestate proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Al riguardo non si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto

di contestazione e dall'esame della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- l'asserzione in ordine alla fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto proposto a questa Autorità dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni presuppone, necessariamente, una valutazione attinente all'accertamento della natura della comunicazione commerciale audiovisiva e, in specie, di telepromozione ovvero di televendita dell'emesso televisivo contestato;

- al riguardo, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che le trasmissioni in esame si presentano come vere e proprie telepromozioni, in quanto caratterizzate dalla tecnica della promozione commerciale finalizzata a incrementare la notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. mm), d.lgs. 177/05 e dell'art. 1, comma 1, lett. f), delibera n. 538/01/CSP;

- d'altro canto, se la televendita si caratterizza quale "offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi", i programmi televisivi in esame non sono classificabili come televendite per insussistenza del requisito dell'"offerta al pubblico" attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell'accettazione da parte del telespettatore; nel caso esaminato, infatti, non sussistono gli elementi atti a individuare un'offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del bene e/o servizio), l'oggetto (nel caso di specie il prodotto e/o il servizio con il relativo prezzo) e la forma (composizione del numero telefonico indicato) del contratto stipulando; nella vicenda contestata, l'eventuale formazione del contratto, in funzione della natura dei beni e servizi offerti, non può che concludersi al di fuori dello spazio televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione delle aziende che commercializzano i prodotti e offrono i servizi presentati. Inoltre, come correttamente osservato dall'emittente, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale il corrispettivo di vendita non può essere predeterminato e comunicato al pubblico nel corso della trasmissione in quanto rimane correlato alle effettive esigenze del cliente ed alle specifiche prestazioni richieste.

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Canale 6 TVM S.r.l., in quanto la programmazione televisiva contestata non è qualificabile come televendita e, quindi, non concreta la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 bis, comma 3, dell'Allegato "A" alla Delibera 538/01/CSP, in combinato disposto con l'art 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori*

*strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” e, in particolare, l’art. 37;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti del procedimento per presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5 bis, comma 3, dell’Allegato “A” alla Delibera 538/01/CSP, in combinato disposto con l’art 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, avviato nei confronti della società Canale 6 TVM S.r.l., per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone